



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta Municipale)

N. 16 del Reg.	Oggetto: <i>Indirizzo ufficio tecnico manutentivo per espletamento gare per svolgimento servizi affidati alle cooperative sociali di tipo "B".</i>
Data 23.04.2017	

L'anno Duemiladiciassette il giorno 23 del mese di APRILE alle ore 16,20 Il Commissario Straordinario Dott.ssa Anna Aurora COLOSIMO, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'08/02/2017, Commissario Straordinario del Comune di Amantea con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI; ha adottato le deliberazione in oggetto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'08/02/2017 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario per l'Amministrazione del Comune di Amantea;

CONSIDERATO che alla stessa competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. **Commissario Straordinario** avente ad oggetto: *Indirizzo ufficio tecnico manutentivo per espletamento gare per svolgimento servizi affidati alle cooperative sociali di tipo "B"*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.),
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. **Commissario Straordinario** avente ad oggetto: *Indirizzo ufficio tecnico manutentivo per espletamento gare per svolgimento servizi affidati alle cooperative sociali di tipo "B"*;
- 2) **ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;
- 3) **DICHIARARE** la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134,comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 (TUEL);
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente;

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIRIZZO UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO PER ESPLETAMENTO GARE PER SVOLGIMENTO SERVIZI AFFIDATI ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B"-

L'Ufficio Proponente: Commissario Straordinario

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto. (Dott.ssa Anna Aurora Colosimo)
 Data 23.03.2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: FAVOREVOLE Data <u>23.03.2017</u> Il Responsabile: Il Segretario Generale (D.ssa Maria Luisa Mercuri)
---	--

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data <u>23.03.2017</u> Il Responsabile: (Dott. Gaetano Vigliatore)
--	---

Intervento Capitolo/ PEG Bilancio Corrente Esercizio - <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data _____ Il Responsabile: Dott. Gaetano Vigliatore.
---	--

Data e ora della seduta	Determinazione dell'organo deliberante
<u>23.03.2017</u> SI APPROVA
<u>ore 16.30</u>

Delibera n.
16

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)



Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Anna Aurora Colosimo

PREMESSO:

Che questo Ente ha frequentemente fatto ricorso ad affidamenti esterni di servizi nei confronti di Cooperative sociali di “tipo B”, come definite dalla normativa nazionale (legge 8.11.1991 n.381 e ss. mm. ed ii.);

Che gli affidamenti dei servizi sociali alle suddette Cooperative, “esclusi” ai sensi dell’articolo 20 del previgente Codice dei contratti pubblici, rientrano ora nel regime di quelli “alleggeriti” di cui alla Parte II^a, Titolo VI^o, del decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e ss. mm. ed ii.;

Che l’affidamento, alle medesime Cooperative, di appalti pubblici anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, è consentito solo purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5 della Legge 8.11.1991 n. 381 e ss. mm. ed ii.;

Che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera 20.1.2016 n. 32, ha dettato le “Linee guida per l’affidamento dei servizi ad enti del terzo settore e alle Cooperative sociali”, al fine di fornire, al riguardo, indicazioni operative e di richiamare le Stazioni Appaltanti al rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici, “Linee guida” confermate, anche in vigore del subentrato D. Lgs. n. 50/2016, con la successiva delibera 31.8.2016 n. 911;

Che le suddette “Linee guida”, sono per questo Ente un valido riferimento, essendo esse un atto interpretativo e ricognitivo della norma vigente in materia;

Che l’Amministrazione comunale di Amantea ha affidato alle Cooperative sociali di “tipo B” l’esecuzione di servizi esterni quali:

- 1) la manutenzione della rete elettrica, dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali (per € 105.975,00 nel 2016);
- 2) la manutenzione delle strade, della rete idrica e di quella fognante (per € 192.975,00 nel 2016);
- 3) il servizio di spazzamento urbano, il taglio di erba nelle scarpate e la pulizia delle cunette (€ 182.975,00 nel 2016);
- 4) la manutenzione dei parchi e degli spazi verdi (€ 177.975,00 nel 2016);
- 5) i servizi di assistenza agli ormeggi, la manutenzione ordinaria delle strutture portuali, interventi subacquei (€ 159.938,16 nel 2016);

Che peraltro oltre ai suddetti affidamenti, l’Ente per garantire l’espletamento dei servizi connessi agli affidamenti stessi, acquisisce, con oneri a proprio carico, forniture di materiali, beni e mezzi tutti messi a disposizione delle cooperative, unitamente a varie attrezzature di proprietà comunale, per un consistente importo;

Che risulta opportuno adottare, quale atto di natura regolamentare per l’Amministrazione comunale di Amantea nella specifica materia, le “Linee guida per l’affidamento dei servizi ad enti del terzo settore e alle Cooperative sociali” dettate dall’ANAC con la deliberazione n. 32/2016, verificando alla luce del loro contenuto le condotte amministrative dell’Ente ed uniformando ad esse ogni successivo atto o determinazione;

- **Che**, in particolare, occorre innanzitutto provvedere ad una attenta programmazione degli interventi e dei servizi sociali, individuando quelli che effettivamente corrispondono ai requisiti di legge, rientranti inoltre nei limiti soggettivi ed oggettivi indicati nelle richiamate “Linee guida”, nonché prevedendo nelle relative “Convenzioni” anche le necessarie verifiche in corso d’esecuzione dei servizi affidati;

Tanto Premesso

Vista la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 inerenti le determinazioni delle linee guide per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

Dato atto che dalla predetta delibera risulta quanto di seguito trascritto ed integralmente riportato:

“Limiti soggettivi degli affidamenti a cooperative sociali

Sotto il profilo soggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti pubblici sono consentiti dall’art. 5, l. 381/1991 solo se disposti a favore di cooperative sociali di tipo B, che abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 l. 381/ ovvero di consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali (art. 8, l. 381/1991). In considerazione delle finalità sociali, che giustificano la deroga del citato art. 5, la suddetta percentuale di lavoratori svantaggiati deve essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni dedotte in convenzione.

L’affidamento avviene mediante la stipulazione di apposita convenzione, la quale costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti. Presupposto per procedere a tale stipula è l’iscrizione della cooperativa all’albo regionale di cui all’art. 9, comma 1, l. 381/1991, che viene effettuata sulla base di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico-finanziaria della cooperativa stessa.

Limiti oggettivi degli affidamenti a cooperative sociali

Sotto il profilo oggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti pubblici sono consentiti dall’art. 5, l. 381/1991 solo per gli affidamenti aventi ad oggetto: a) la fornitura di beni e servizi strumentali diversi da quelli socio-sanitari; b) di importo inferiore alle soglie comunitarie; c) finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate

Il tetto al valore degli affidamenti a cooperative sociali

Il valore dell’affidamento deve essere calcolato in conformità alla disposizione dell’art. 29 d.lgs. 163/2006, includendo, quindi, il valore di eventuali rinnovi, che devono essere espressamente previsti già al momento in cui viene indetta la procedura di scelta del contraente.

Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie, pur sussistendo l’interesse pubblico ad agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le stazioni appaltanti non possono prevedere «affidamenti preferenziali» per le cooperative di tipo B, ma devono osservare le disposizioni del Codice dei Contratti.

Le procedure di affidamento delle convenzioni

Il criterio dell'adeguatezza, che sorregge ed orienta l'azione della pubblica amministrazione, richiede che vengano esplicitate, sia in fase di programmazione che nella convenzione, le finalità di ordine sociale che si intendono raggiungere ed impone che, in fase di esecuzione della convenzione, siano previsti appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'utilizzo dello strumento convenzionale non deve tradursi in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, come disposto dal novellato art. 5, l. 381/1991, che impone espressamente il preventivo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei predetti principi.

Il criterio di valutazione

L'unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l'oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza.

Al fine del corretto utilizzo di tale criterio si richiamano i principi contenuti nella determinazione n. 7/2011, tra i quali l'opportunità di effettuare la riparametrazione delle offerte tecniche e di quelle economiche

Verifiche in corso di esecuzione

La stazione appaltante deve costantemente vigilare sulla permanenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal legislatore per procedere legittimamente all'affidamento di servizi e forniture a cooperative sociali di tipo B in deroga al Codice dei Contratti. In particolare va verificato l'impiego per singolo affidamento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati.

Il venir meno di tali presupposti e requisiti determina la risoluzione della convenzione. È opportuno che le stazioni appaltanti inseriscano nelle convenzioni clausole che prevedano espressamente la risoluzione della stessa per violazioni delle condizioni sopra descritte.

Gli appalti riservati ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 163/2006

Gli affidamenti in deroga alle cooperative di tipo B e, in generale, agli organismi del terzo settore, descritti nei paragrafi precedenti, devono essere distinti dai cd. appalti riservati di cui all'art. 52 del Codice dei Contratti. Le disposizioni di cui all'art. 5, l. 381/1991 e dell'art. 52 del Codice dei Contratti, pur accomunate dalla identica natura eccezionale (e derogatoria rispetto alla disciplina comune) e dal perseguimento di finalità di utilità sociale (in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà), hanno - fino ad oggi - ambiti di applicazione distinti e regolano fattispecie differenti e non sovrapponibili tra di loro.

Il valore economico del servizio

Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi, non possono limitarsi a una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. Le stesse devono quindi procedere, già in fase di programmazione, alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione.

L'affidamento del servizio deve necessariamente prevedere, a carico dell'affidatario, l'organizzazione e l'impiego dei mezzi e delle risorse necessari (personale, capitali, macchine e attrezzature) e l'assunzione del rischio d'impresa.

I requisiti di moralità

Le amministrazioni aggiudicatrici devono affidare la gestione dei servizi sociali a soggetti che offrono serie garanzie di moralità professionale, anche per gli affidamenti in deroga al Codice dei Contratti. A tale proposito potrebbero essere utilizzati, come parametro di riferimento, i requisiti di moralità individuati dall'art. 38 dello stesso.

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno, inoltre, facoltà di richiedere requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

L'adozione della carta dei servizi

Condizione necessaria per l'autorizzazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 13, l. 328/2000, è che l'impresa del terzo settore adotti una propria carta dei servizi. Quest'ultima rappresenta l'impegno assunto dai soggetti erogatori nei confronti del soggetto che li accredita e degli utenti, nonché un elemento essenziale di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella stessa è fonte di responsabilità contrattuale che può essere sanzionata con penali e, in casi di particolare gravità, anche con la risoluzione del contratto.

Il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 231/2001

Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al d.lgs. 231/2001 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

Le stazioni appaltanti devono verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001

Controlli

Le amministrazioni devono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei soggetti affidatari, la qualità delle prestazioni, il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e il rispetto delle particolari condizioni di esecuzione, tra cui rientra, nel caso di affidamenti alle cooperative sociali di tipo B, l'effettivo utilizzo dei lavoratori svantaggiati nell'esecuzione delle prestazioni. Conseguentemente, le stazioni appaltanti devono prevedere nei contratti di affidamento una compiuta e dettagliata descrizione delle prestazioni da erogare nonché la specificazione delle modalità di erogazione, del numero minimo di addetti da utilizzare, della struttura organizzativa da mettere a disposizione, degli obiettivi da raggiungere e dei controlli da effettuare.

Proroghe e rinnovi. La clausola sociale

In nessun caso carenze nella fase di programmazione possono giustificare la proroga dei contratti in essere; per il rinnovo degli stessi è necessario che tale possibilità sia stata prevista nel bando di gara e, quindi, già in sede di programmazione che, occorre ribadire, è una fase essenziale per la corretta gestione dei servizi sociali, espressamente prevista dalla normativa.

È consentita l'apposizione della c.d. clausola sociale, ma la stessa deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, la clausola in questione senz'altro lesiva della concorrenza.

Gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione

Le stazioni appaltanti sono tenute a garantire un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi sociali alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Le stesse, inoltre, sono tenute alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti agli artt. 15, 16 e 32 in relazione ai provvedimenti di autorizzazione e concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e di concessione ed erogazione di sov-

venzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli acquisti e agli affidamenti di servizi sociali nonché agli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B ex art. 5 l. 381/19991."

Considerato che i contratti relativi alla disciplina delle rispettive obbligazioni intercorrenti tra Comune e cooperative sono in corso di scadenza.

Ritenuto doveroso conferire indirizzo al responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore LL. PP. e Tecnico Manutentivo, Ing. Francesco Lorello, affinché lo stesso provveda ad indire apposita gara pubblica escludendo il frazionamento dei servizi che per caratteristiche omogenee possono essere accorpati e predisponendo capitolato speciale in cui siano previste anche le forniture occorrenti, con l'obiettivo di un consistente abbattimento dei costi, mantenendo almeno i livelli consolidati relativi alla qualità dei servizi erogati alla Comunità, **nel rispetto delle determinazioni di cui alla Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 inerente le determinazioni delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terso settore e alle cooperative sociali**, per come sopra precisato.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica.

DELIBERA

- 1) **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto
- 2) **Di prendere atto** della prossima scadenza dei contratti attualmente in vigore con le cooperative sociali che espletano servizi per conto dell'Ente sul territorio.
- 3) **Di conferire** indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico manutentivo, Ing. Francesco Lorello, affinché lo stesso provveda ad indire **apposita gara pubblica**, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, in merito ai servizi che non possono rientrare nella sfera di competenza delle cooperative sociali di tipo "B" ed escludendo il frazionamento dei servizi che per caratteristiche omogenee possono essere accorpati.
- 4) **Di incaricare** altresì il citato Responsabile dell'Ufficio tecnico Manutentivo a predisporre apposito capitolato speciale nonché gli altri atti allegati, tutti relativi alla gara, prevedendo altresì anche le forniture occorrenti all'espletamento dei servizi, con l'obiettivo di un consistente abbattimento dei costi, mantenendo almeno i livelli consolidati relativi alla qualità dei servizi erogati alla Comunità.
- 5) **Di limitare** il ricorso all'affidamento alle cooperative sociali di tipo "B", in deroga al Codice dei Contratti, per l'esecuzione dei servizi ai soli casi espressamente disciplinati dalla Legge.
- 6) **Di trasmettere** il presente atto a tutti i Responsabili dei Servizi affinché si uniformino agli indirizzi di cui alla premessa ed alla narrativa dello stesso.

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Commissario Straordinario
f.to Dott.ssa Anna Aurora COLOSIMO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°266/2017) a partire dal **03.05.2017** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Vicente Mauriziano**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dott.ssa Maria Luisa MERCURI**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **03.05.2017**.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **03.05.2017** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1) decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1) perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE